

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Paolo FELIZIANI	Presidente f.f.
- Avv. Giovanna OLLA'	Segretario
- Avv. Enrico ANGELINI	Componente
- Avv. Leonardo ARNAU	Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Federica SANTINON	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente
- Avv. Antonello TALERICO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alfredo Pompeo Viola ha emesso la seguente

SENTENZA

sui ricorsi riuniti proposti dall'avvocato [RICORRENTE] del Foro di Milano (c.f. [OMISSIS]), nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], iscritto all'Albo degli Avvocati di Milano (PEC: [OMISSIS]), nonché dall'avvocato [RICORRENTE2] del Foro di Milano (c.f. [OMISSIS]), nato a [OMISSIS] l'[OMISSIS], iscritto all'albo degli Avvocati di Milano (PEC: [OMISSIS]), entrambi con il patrocinio del difensore fiduciario e procuratore speciale Avv. [OMISSIS] del Foro di Milano (c.f. [OMISSIS]), con studio in Milano, [OMISSIS] (Tel. [OMISSIS] - fax [OMISSIS]), iscritto all'Albo dei Patrocinanti dinanzi alle Magistrature Superiori, (PEC: [OMISSIS]), avverso la decisione di data 20.09.2021 del CDD di Milano con la veniva applicata all'Avv.

[RICORRENTE] la sanzione della censura, e nei confronti dell'Avv. [RICORRENTE2] la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per mesi otto.

Per il ricorrente [RICORRENTE], nessuno è comparso;

il ricorrente [RICORRENTE2] è comparso personalmente;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS] del Foro di Roma;

il presidente rileva la opportunità della riunione al procedimento RG 239/23 del procedimento RG 240/23 proposti avverso la medesima decisione del CDD Di Milano.

Il P.G. e l'Avv. [OMISSIS] non si oppongono.

Il Presidente dispone la riunione dei due ricorsi.

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Leonardo Arnau svolge la relazione dei ricorsi

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Con ricorsi pervenuti al Consiglio Nazionale Forense nel corso dell'anno 2023 e depositati in data 19 gennaio 2022 alla Segreteria del CDD di Milano, gli avvocati [RICORRENTE] e [RICORRENTE2] proponevano impugnazione avverso la decisione di data 20.09.2021 del CDD di Milano, notificata agli interessati in data 21.12.2021, nell'ambito del procedimento disciplinare n. 2000/2015, con la quale veniva dichiarata la responsabilità disciplinare dell'Avv. [RICORRENTE] per la violazione di cui all'art. 29 CDF (capo D) ed inflitta la sanzione della censura, mentre nei confronti dell'Avv. [RICORRENTE2], rilevata la responsabilità disciplinare per la violazione di cui agli art. 9 e 37 CDF (capo A), art. 29 co. 3 CDF (capo B), art. 29 co 4 e 3 CDF (capo C), art. 29 CDF (capo D) e art. 33 CDF (capo E), e ritenuto altresì applicabile l'art. 22 co. 2 CDF, è stata inflitta la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per mesi otto.

Il procedimento trae origine dalla riunione di 5 distinti procedimenti per i quali i ricorrenti venivano citati a giudizio disciplinare per rispondere delle condotte di cui al seguente capo di incolpazione:

1) con riferimento alla posizione dell'avvocato [RICORRENTE2]:

I - CAPO A) – procedimento 2000/2015: violazione degli art. 9 (doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza) e 37 (divieto di accaparramento di clientela) CD, per i fatti di cui al procedimento 2000/2015, in quanto: - manteneva recapiti (indirizzo, numero fax, utenza mobile) del proprio studio professionale (Milano, via [OMISSIS]) coincidenti con quelli dell'associazione [AAA] ([OMISSIS]) e della sede legale di questa ed esponeva nel sito web

del proprio studio professionale, ampi rimandi alla menzionata associazione". In Milano, quantomeno a tutto il settembre 2015.

II - CAPO B) – procedimento 253/2017: violazione degli art. 26 (adempimento del mandato), 27 (doveri di informazione), 29 (richiesta di pagamento) CDF, in quanto:

1) lasciava estinguere il giudizio (Tribunale di Milano, sezione IX, rg. [OMISSIS]/2009, dott. ssa [OMISSIS]) radicato per ottenere il ristoro del danno in favore degli eredi superstiti di [BBB];

2) ometteva di fornire ai predetti eredi informazioni sullo svolgimento del mandato, seppure richieste anche con lettere 10.11 e 22.11.2016, inoltrate dall'avv. [OMISSIS];

3) incassava compensi per euro 68.500,00 (22.500,00 il 10.6.2008 e 46.000,00 il 7.7.2008) senza emettere il prescritto documento fiscale".

In Milano a tutto il novembre 2016.

III - CAPO C) – procedimento 395/2017: violazione degli art. 33 (restituzione di documenti), 24 (conflitto d'interessi) e 29 (richiesta di pagamento) CDF in quanto:

1) avuta la revoca del mandato, ometteva di restituire alla propria assistita [CCC] gli atti ed i documenti relativi all'espletamento dell'incarico, seppure sollecitato con mail 14, 19 e 21.12.2016;

2) avuta la revoca del mandato professionale dalla propria assistita [CCC], si proponeva quale amministratore di sostegno di questa nella procedura radicata dal di lei figlio [DDD], avanti al Giudice Tutelare Tribunale Milano, dandone comunicazione anche a Unipol Assicurazione con mail 20.2.2017;

3) chiedeva alla propria assistita [CCC], contestualmente alla consegna dell'assegno per euro 3.000,00 relativo ai compensi professionali, di non indicare il beneficiario per poter "farlo incassare alla moglie e risparmiare un po' di iva" e non rilasciava il prescritto documento fiscale (detto assegno [OMISSIS] n. [OMISSIS], per euro 3.000,00, acquisito in copia successivamente all'incasso e prodotto dall'esponente, risulta all'ordine di tale [OMISSIS]);

4) chiedeva alla propria assistita [CCC] (nota informativa 23.2.2017) compensi professionali per euro per euro 17.042,17, già al netto dell'acconto di euro 3.000,00 (fattura 50/2016), manifestamente sproporzionati all'attività svolta ed all'ottenuta liquidazione, da parte di Unipol Assicurazione, di danni per euro 30.000,00 in favore della medesima [CCC].

In Milano a tutto il febbraio 2017.

IV – CAPO E) – procedimento 1317/2018: violazione dell'art. 33 (restituzione di documenti), in quanto ometteva, a seguito decesso della propria assistita [OMISSIS], di restituire ai due fratelli aventi causa [OMISSIS] e [OMISSIS], gli atti ed i documenti relativi all'espletamento dell'incarico, richiesti anche con lettere 11 e 28.6.2018 dall'avv. [OMISSIS]".

In Milano a tutto il giugno 2018.

2) con riferimento alla posizione di entrambi gli avvocati [RICORRENTE] e [RICORRENTE2]:

V – Capo D – procedimento 1068/2017: violazione degli art. 29 (richiesta di pagamento) CDF in quanto:

1) chiedeva alla propria assistita [EEE] pagamenti per compensi professionali prima per euro 30.000,00 (restituendo assegno bancario emesso per detto importo all'ordine [RICORRENTE] e domandando il rilascio di altro assegno bancario, senza indicazione del beneficiario) poi per euro 10.000,00 (pagati con assegno bancario senza indicazione del beneficiario) [v. sia la copia dell'assegno bancario restituito ed emesso all'ordine di [RICORRENTE] sia la copia, acquisita successivamente all'incasso, dei due assegni per euro 30.000,00 e 10.000,00 entrambi all'ordine di tale [OMISSIS]] e poi ancora per euro 8.000,00 (pagati a mezzo bonifico bancario) senza emettere il prescritto documento fiscale e comunque manifestamente sproporzionati all'attività svolta ed all'ottenuta liquidazione, da parte della Compagnia di Assicurazioni, di danni per euro 235.000,00 in favore di [EEE];

2) avuta la revoca del mandato, chiedeva alla propria assistita [EEE] ulteriori compensi professionali con note informative tutte datate 17.5.2017 per euro 15.417,06 (missiva ed adempimenti stragiudiziali), per euro 59.764,99 (causa civile Treviso, rg. [OMISSIS]/2016), per euro 15.837,29 (ricorso per cassazione penale) e per euro 10.164,23 (causa penale Civitavecchia) manifestamente sproporzionati all'attività svolta”.

In Milano a tutto il maggio 2017.

All'esito del dibattimento, sostanziatosi nell'acquisizione di documenti e nell'audizione di testimoni, il CDD riteneva sussistere la responsabilità dell'Avv. [RICORRENTE2] per gli addebiti:

a) di cui al CAPO A), violazione degli articoli 9 e 37 CDF per essersi accaparrato clientela in conseguenza della coincidenza dei recapiti di studio e di quelli dell'associazione [AAA], per gli ampi rimandi all'associazione contenuti sul sito web dello studio legale e per aver rivestito – sino al febbraio 2021 – la carica di Presidente dell'Associazione. Si noti al riguardo che il capo di incolpazione fissava al settembre 2015 la cessazione della permanenza dell'illecito, trattandosi di procedimento avviato appunto nel 2015. La decisione, all'esito del procedimento, ha accertato la permanenza sino al febbraio 2021, con ciò escludendosi – sia pure implicitamente – la prescrizione dell'illecito.

b) di cui al CAPO B), per il solo addebito di violazione dell'articolo 29 comma 3 del codice deontologico (mancata emissione del documento fiscale), risultando invece all'esito del dibattimento che nessuna censura potesse essere mossa all'incolpato in merito al mancato adempimento del mandato, così come in merito alla restituzione dei documenti, con conseguente dichiarazione di non luogo a provvedere per le violazioni degli articoli 26 e 27. Con riferimento all'addebito di violazione dell'articolo 29 comma 3, inoltre, il CDD rigettava

l'eccezione di prescrizione formulata dall'incolpato in quanto, pur trattandosi di compensi di ricevuti nel 2008, l'illecito ha natura permanente;

c) di cui al CAPO C), per i soli addebiti di violazione degli articoli 29 comma quattro e 33 del codice deontologico, vale a dire per la richiesta di compensi sproporzionati ed eccessivi e per la mancata restituzione di documenti. Risultava invece dagli esiti del dibattimento che nessuna censura potesse essere mossa per la violazione del divieto di assumere incarichi in conflitto di interessi, dal momento che il procedimento per la nomina quale amministratore di sostegno non hanno natura contenziosa;

d) di cui al CAPO E) per l'addebito di mancata restituzione di documenti (art. 33), ritenendolo provato e rigettando l'argomento difensivo relativo alla circostanza che l'attività difensiva era stata svolta in favore di persona defunta, essendo gli eredi pienamente legittimati a richiedere la predetta restituzione.

Con riferimento al CAPO D), che vedeva incolpati congiuntamente gli avvocati [RICORRENTE2] e [RICORRENTE] e relativo alla mancata emissione di documento fiscale in relazione ai cospicui pagamenti effettuati in loro favore dalla signora [EEE] in data 4.3.2015, 20.4.2015 e 24.2.2016, il CDD riteneva la responsabilità di entrambi.

Per l'effetto, il CDD irrogava nei confronti dell'avv. [RICORRENTE2] la sanzione della sospensione dall'attività professionale per mesi otto ed irrogava nei confronti dell'Avv. [RICORRENTE] la sanzione della censura.

Avverso la decisione insorgono, con separati ricorsi, gli avvocati [RICORRENTE2] e [RICORRENTE].

Con il proprio ricorso, rubricato RG 239/2023, l'avv. [RICORRENTE] chiede si dichiarino non luogo a provvedimento disciplinare ovvero, in subordine, che si rimoduli la sanzione in quella meno afflittiva dell'avvertimento.

Con il proprio ricorso, rubricato RG 240/2023, l'avv. [RICORRENTE2] chiede:

- in via preliminare, la dichiarazione di prescrizione per gli addebiti di cui al CAPO B (mancata emissione dei documenti fiscali per compensi ricevuti nel 2008);
- in via principale, la dichiarazione del non luogo a provvedere per gli addebiti di cui ai CAPI A), C), D) ed E);
- in primo subordine, la dichiarazione di non luogo a provvedere per gli addebiti di cui al CAPO B), nel caso in cui non si ritengano prescritti;
- in secondo subordine, la rimodulazione della sanzione in quella più mite dell'avvertimento;
- in terzo e ultimo subordine, la rimodulazione della sanzione in quella più mite della censura.

Il ricorso dell'avv. [RICORRENTE] è articolato in due motivi.

Con il primo motivo di ricorso, si lamenta anzitutto omessa motivazione in ordine alla propria posizione e dunque alle modalità e ai termini del concorso con il figlio Avv. [RICORRENTE2]

nella realizzazione dell'illecito consistente nella mancata emissione del documento fiscale per i compensi ricevuti.

Nel merito, argomenta che:

- a) tutte le attività difensive spiegate nell'interesse della Signora [EEE] sono state svolte in co-difesa con il figlio, avv. [RICORRENTE2];
- b) che per ragioni contabili e fiscali proprie dei due professionisti, i pagamenti dovevano essere contabilizzati e fatturati dall'avv. [RICORRENTE];
- c) che i documenti fiscali non sono stati emessi per "malintesi di segreteria" e che dunque difetta in capo all'avv. [RICORRENTE] l'elemento soggettivo dell'illecito;
- d) che in ogni caso l'avv. [RICORRENTE] avrebbe posto in essere un tentativo di ravvedimento presso l'Agenzia delle Entrate;
- e) che di tutte queste circostanze la motivazione della decisione impugnata non dà alcun riscontro.

Con il secondo motivo di ricorso, l'avv. [RICORRENTE] lamenta la sproporzione della sanzione irrogata e la totale assenza di motivazione in ordine alla sua commisurazione. In particolare, osserva che la decisione impugnata non ha minimamente dato conto dei criteri di commisurazione e, in particolare, di circostanze soggettive rilevanti quali l'elevata età del ricorrente, l'assenza di precedenti disciplinari, il lasso di tempo trascorso dai fatti, il corretto e collaborativo comportamento tenuto all'incolpato, nonché la volontà di ravvedimento.

Il ricorso dell'avv. [RICORRENTE2] (RG 240/23) è invece suddiviso in sei motivi: i primi 5 sono relativi ai capi di incolpazione, mentre il sesto si riferisce alla commisurazione della sanzione.

Con il primo motivo di ricorso, l'avvocato [RICORRENTE2] contesta la motivazione della decisione impugnata in relazione agli addebiti di cui al capo A fornendo una ricostruzione dei fatti volta a dimostrare che la propria appartenenza, con funzioni preminenti e direttive, alla associazione [AAA] non ha in alcun modo facilitato la sua attività professionale mediante procacciamento di clientela e che non possa in alcun modo ritenersi che l'associazione sia stata costituita con l'esplicita finalità di acquisire clientela, considerata l'attività istituzionale della medesima. Riferisce inoltre che la sede legale dell'associazione è stata variata il 10 gennaio del 2020 e che dal febbraio del 2021 associazione ha un nuovo presidente.

Sulla base di tali considerazioni, argomenta inoltre su un'asserita mutazione del carattere dell'illecito di accaparramento di clientela nel passaggio dalla formulazione dell'articolo 19 del previgente Codice deontologico alla formulazione dell'attuale articolo 37 CDF. Laddove in particolare l'articolo 19 avrebbe configurato un illecito di pericolo, vietando ogni condotta "diretta all'acquisizione" di rapporti di clientela, il testo dell'articolo 37 del nuovo codice configurerebbe invece un illecito di danno disponendo che "l'avvocato non *deve acquisire* rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a

correttezza e decoro”. Proprio tale distinzione, per le ragioni esposte sopra, impedirebbe di considerare realizzato l'illecito nel caso di specie.

Con riferimento agli addebiti di cui al capo B, l'incolpato reitera anzitutto l'eccezione di prescrizione già formulata dinanzi all'organo disciplinare di *prime cure*.

Nel merito, il ricorrente ritiene che la condotta non sia a lui imputabile in ragione del tempo trascorso, che rende impossibile reperire le fatture emesse, che erano conservate presso il proprio commercialista.

Con riferimento agli addebiti di cui al Capo C), l'incolpato argomenta nel merito in punto di fatto, evidenziando alcuni elementi che, a suo dire, avrebbero dovuto essere considerati dall'organo di *prime cure*.

In particolare, per quel che riguarda il carattere eccessivo del compenso richiesto, la difesa dell'avvocato [RICORRENTE] rappresenta che la richiesta di compenso originaria di cui alla notula di euro 17.042,17 sarebbe stata successivamente ridotta all'esito di parere di congruità richiesto al Consiglio dell'Ordine di appartenenza al fine della successiva emissione di un decreto ingiuntivo. Il parere di congruità, a quanto si comprende dal motivo di ricorso, avrebbe rideterminato il compenso nella misura di E. 7631,00, dal quale sarebbero successivamente stati detratti i 3.000 euro già ricevuti a titolo di anticipo, con la conseguenza che il compenso effettivamente ottenuto ammonterebbe a €. 4631,00.

Con riferimento invece alla mancata restituzione dei documenti, l'avv. [RICORRENTE] afferma che sarebbe stato a ciò impossibilitato dalla situazione di conflitto sussistente tra i figli della signora [OMISSIS]. Sul punto, la decisione impugnata dà conto – da un lato – del fatto che l'indicazione dell'avv. [RICORRENTE] quale amministratore di sostegno della signora [OMISSIS] era stata effettuata da [DDD] (figlio e fratello degli esponenti) e – dall'altro – che all'avvocato era stato comunque richiesto di restituire la documentazione prima dell'avvio della procedura di nomina dell'AdS e cioè in sede di revoca del mandato.

Sulle condotte di cui al CAPO D) – mancata fatturazione in concorso con l'avv. [RICORRENTE]

Con riferimento alle condotte di cui al capo D), l'avvocato [RICORRENTE2] spiega difese in tutto e per tutto analoghe a quelle contenute nel ricorso dell'avvocato [RICORRENTE], senza peraltro distinguere tra le due posizioni.

Sulle condotte di cui al CAPO E) – mancata restituzione documenti agli eredi [OMISSIS]

Con riferimento alle condotte di cui al capo E la difesa dell'avvocato [RICORRENTE], dopo aver ricordato che la controversia promossa nell'interesse della signora [OMISSIS] si era conclusa con provvedimento a lei favorevole e che gli eredi avevano reso noto all'avvocato [RICORRENTE] di non intendere conferirgli l'incarico per mettere in esecuzione la sentenza, afferma che dai clienti non è pervenuta alcuna richiesta volta ad ottenere la restituzione dei documenti.

Con il sesto e ultimo motivo di ricorso, la difesa dell'avvocato [RICORRENTE2] contesta la commisurazione della sanzione inflitta sulla base di tre concorrenti ordini di argomenti.

1) Innanzitutto, la difesa rileva che la sanzione irrogata non è coerente con i parametri edittali: le violazioni contestate sarebbero infatti asseritamente punite "al più" con la sanzione della censura.

Sul punto, si riporta il quadro edittale relativo alle singole violazioni contestate:

a) la violazione art. 37 (accaparramento clientela) – di cui al capo A) – è punita in editto con la censura, che può essere attenuata nell'avvertimento e aggravata fino alla sospensione non superiore a un anno;

b) la violazione dell'articolo 29, comma 3 – di cui ai capi B) e C) – è punita in editto con la censura, che può essere attenuata nell'avvertimento e aggravata fino alla sospensione non superiore a un anno;

c) la violazione dell'articolo 29, comma 4 – di cui al capo C) – è punita in editto con la censura, che può essere attenuata nell'avvertimento e aggravata fino alla sospensione non superiore a un anno;

d) la violazione dell'articolo 33 – di cui ai capi C) ed E) – è punita in editto con l'avvertimento, che può essere sostituito in attenuazione con il richiamo verbale e aggravato fino alla sospensione minima di due mesi.

2) In secondo luogo, si lamenta la totale assenza di motivazione sui criteri che hanno condotto all'aggravamento della sanzione e alla sua finale commisurazione in otto mesi di sospensione.

3) infine, la difesa dell'avvocato [RICORRENTE] censura la decisione impugnata nella misura in cui non ha considerato una serie di circostanze che avrebbero consentito una diversa commisurazione della sanzione e in particolare, i seguenti elementi di fatto:

- la seria e costante partecipazione dell'Avv. [RICORRENTE] nell'ambito dell'Associazione [AAA], il suo fattivo impegno e la sua costruttiva partecipazione finanche a fianco delle più alte cariche istituzionali (ad es. con il Ministro dei Trasporti e del presidente del Consiglio, per l'elaborazione del testo di legge afferente il c.d. reato di omicidio stradale);

- la successiva variazione della sede sociale e le sue dimissioni dalla carica di presidente;

- la circostanza che la nomina dell'assistito dell'Avv. [RICORRENTE] nell'ambito del procedimento penale n. 52543/13 r.g.n.r. avanti il Tribunale di Milano non sia stata in qualche modo influenzata e/o agevolata dal suo ruolo di presidente dell'Associazione anzidetta;

- la difficoltà a reperire la documentazione fiscale relativa all'anno 2008, circostanza che ha impedito una fattiva difesa con riferimento al capo B) d'incolpazione;

- la circostanza di essersi adeguato al parere di congruità espresso dal COA Milano prima di aver formalmente preteso il dovuto dalla sig.ra [OMISSIS] per la sua attività professionale espletata;
- la dimostrata volontà di ravvedimento per la regolarizzazione della sua posizione tributaria, con riferimento alla mancata fatturazione per i pagamenti ottenuti di cui al capo D) d'incolpazione;
- la mancanza di dolo per le ipotesi di mancata restituzione di documenti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Disposta la riunione dei procedimenti che attengono all'impugnazione della medesima decisione disciplinare, i ricorsi vanno esaminati singolarmente.

Con il ricorso, rubricato RG 239/2023, l'avv. [RICORRENTE] chiede si dichiarino non luogo a provvedimento disciplinare ovvero, in subordine, che si rimoduli la sanzione in quella meno afflittiva dell'avvertimento.

Osserva il Collegio come i motivi di ricorso dispiegati dall'avv. [RICORRENTE] siano infondati e non meritino accoglimento.

Quanto al paventato vizio di motivazione della sentenza gravata, basti rammentare che, per consolidata giurisprudenza, la mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro, da escludersi) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l'eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamente nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali (così, a mero titolo esemplificativo, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 5 luglio 2023 ed in senso conforme, *ex pluribus*, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 200 del 28 ottobre 2022, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 162 del 3 ottobre 2022, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 209 del 30 novembre 2021).

Del pari, va rilevato che anche la giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di affermare che *“in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l'obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed*

adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse". (In senso conforme, tra le più recenti, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 207 del 9 novembre 2022).

Orbene dall'esame effettuato, la motivazione del provvedimento gravato appare logico ed esente da censure. A tal proposito va infatti specificato che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, non può avere rilievo l'eventuale attribuibilità dell'illecito ad omissioni da parte della segreteria dello studio legale, come escluso da costante giurisprudenza di questo Consiglio.

Infatti, l'attribuzione a dimenticanza della segretaria della omessa fatturazione della somma indicata nella ricevuta rilasciata al cliente non muta la valutazione disciplinarmente rilevante del comportamento dell'avvocato come lesivo del dovere di vigilanza e di diligenza, cui è tenuto l'esercente la professione legale su collaboratori e dipendenti del proprio studio (cfr., ad esempio, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 dicembre 2011, n. 212).

La decisione citata, seppur risalente, fa correttamente premio sull'assorbente rilievo della violazione del dovere di vigilanza e diligenza.

Un tanto perché la responsabilità del professionista ai fini dell'addebito dell'infrazione disciplinare non necessita di cosiddetto dolo specifico e/o generico, essendo sufficiente la volontarietà con cui l'atto è stato compiuto ovvero omesso, anche quando questa si manifesti in un mancato adempimento all'obbligo di controllo del comportamento dei collaboratori e/o dipendenti. Il mancato controllo costituisce, infatti, piena e consapevole manifestazione della volontà di porre in essere una sequenza causale che in astratto potrebbe dar vita ad effetti diversi da quelli voluti, che però ricadono sotto forma di volontarietà sul soggetto che avrebbe dovuto vigilare e non lo ha fatto (si veda in questo senso, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 189 del 5 novembre 2021. Nel caso di specie, il comportamento materiale che aveva dato luogo al procedimento disciplinare era stato asseritamente compiuto dalla neoassunta segretaria di studio). In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 aprile 2017, n. 49, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 177 del 9 ottobre 2020.

Ugualmente irrilevante è il proclamato (e non dimostrato) tentativo di adempimento tardivo e/o del ravvedimento operoso presso l'Agenzia delle Entrate, giacché l'avvocato ha l'obbligo, sanzionato dagli artt. 16 e 29 codice deontologico (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando indifferente l'eventuale ritardo nell'adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico. In particolare, la violazione di tale obbligo costituisce illecito permanente, sicché la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta omissiva (così, *ex multis*, Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 10085 del 14 aprile 2023).

Infatti, va ribadito che l'avvocato ha l'obbligo, sanzionato dall'art. 16 e 29 codice deontologico (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l'eventuale adempimento tardivo, non preso in considerazione dal codice deontologico, quand'anche effettuato in virtù di strumenti legislativi tipici eventualmente applicati, quali il c.d. "ravvedimento operoso" (cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 186 del 9 ottobre 2020; in senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 16 del 23 aprile 2019).

Relativamente al secondo motivo di ricorso, concernente la motivazione sulla commisurazione della sanzione, va in ogni caso rammentato che *"La mancata indicazione, da parte del Consiglio territoriale, dei criteri per la scelta e la quantificazione durata della sospensione (anche cautelare) ovvero della sanzione irrogata, non integra alcuna nullità della decisione, non sussistendo uno specifico obbligo motivazionale, ma esclusivamente un criterio di adeguatezza, in relazione all'offesa alla dignità e al decoro della classe professionale che dal comportamento riconosciuto possano derivare. In ogni caso, anche laddove fosse previsto sul punto un obbligo motivazionale, la sua mancanza non provocherebbe la nullità, ovvero l'annullabilità, della decisione impugnata, in quanto all'eventuale carenza motivazionale il CNF quale giudice d'appello potrebbe, con i poteri conferitigli dalle norme, supplire, apportando tutte le integrazioni che ritenga necessarie"* (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 5 luglio 2023).

D'altronde, va pure ribadito che *"In ossequio al principio enunciato dall'art. 21 ncdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l'oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l'unica nell'ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato, tenendo conto: della gravità del fatto, del grado della colpa, della eventuale sussistenza del dolo e della sua intensità, del comportamento dell'incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, oggettive e soggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione (comma 3), del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell'immagine della professione forense, della vita professionale dell'incolpato, dei suoi precedenti disciplinari (comma 4)"* (così Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 17534 del 4 luglio 2018).

Infatti, una volta accertata, come nel caso di specie, la sussistenza degli elementi idonei a sanzionare disciplinarmente la condotta del ricorrente, occorre determinarne la entità, considerando, a tal fine, che agli organi disciplinari è riservato il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura del comportamento deontologicamente non

corretto. In particolare, la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati (cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 168 del 11 ottobre 2022).

Il primo Giudice ha fatto buon governo dei criteri ermeneutici sottesi alla corretta individuazione del più opportuno trattamento sanzionatorio, dando conto delle ragioni che hanno condotto l'organo disciplinare ad irrogare la sanzione della censura, sanzione commisurata ed equa, laddove parametrata alla gravità della condotta posta in essere dall'incolpato, evidentemente lesiva dell'immagine della classe forense al cospetto dei cittadini e degli assistiti.

Ne consegue che il ricorso dell'avv. [RICORRENTE] deve essere rigettato, con conseguente stabilizzazione della sanzione inflitta dal CDD di Milano.

Ritiene il Collegio che il ricorso dell'avv. [RICORRENTE2] (RG 240/23) sia fondato esclusivamente con riferimento al sesto motivo di ricorso, concernente la modulazione della posologia sanzionatoria.

Quanto al primo motivo di ricorso, relativo agli addebiti di cui al capo A), si deve osservare la valenza, di fatto, confessoria delle argomentazioni difensive spese dal ricorrente, laddove riferisce che la sede legale dell'associazione è stata variata il 10 gennaio del 2020 e che dal febbraio del 2021 l'associazione ha un nuovo presidente.

Nel merito, va rammentato che esistono consolidati arresti giurisprudenziali domestici circa la fattispecie contestata, secondo cui viola l'art. 37 ncd (già, 19 cdf) l'avvocato presso il cui studio legale sia ubicata una associazione di categoria, così ponendo in essere le condizioni di potenziale accaparramento di clientela, indipendentemente dalla circostanza dell'effettivo raggiungimento di concreti vantaggi economici (Nel caso di specie, il professionista dichiarava ad un organo di stampa di poter far ottenere ai propri assistiti una tutela legale completamente gratuita grazie ad una convenzione stipulata con un'associazione di consumatori, la cui sede provinciale aveva come indirizzo e fax quelli dello studio del professionista stesso; così Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 marzo 2016, n. 29). In senso conforme, tra le altre, vanno richiamate le seguenti pronunce: Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 16 aprile 2014, n. 46, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 novembre 2012, n. 170, nonché CNF n. 137/2008.

Si osservi in ogni caso che le argomentazioni del ricorrente in merito alla qualificazione dell'illecito addebitato, si pongono in contrasto con invalsa giurisprudenza domestica che, pur nel vigore dell'articolo 37 CDF, continua a ritenere sanzionabili condotte di accaparramento, anche a prescindere dall'effettiva instaurazione di un rapporto di clientela. Sul punto, a titolo di esempio, si veda: *“Costituisce violazione del divieto di accaparramento di clientela (art. 37 cdf, già art. 19 codice previgente), nonché lesione della dignità e del*

decoro della professione, il comportamento dell'avvocato che, senza esserne richiesto, offra una prestazione personalizzata, cioè rivolta a una persona determinata per uno specifico affare (Nel caso di specie, il professionista aveva pubblicato un annuncio sui social offrendo la propria assistenza, definita "altamente qualificata", nelle azioni da promuovere in favore delle persone coinvolte e danneggiate, direttamente o indirettamente, in un tragico incidente ferroviario)" così, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 177 del 20 settembre 2023.

In senso conforme, si vedano Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 38 del 25 febbraio 2020; Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 ottobre 2017, n. 139; In argomento cfr. pure Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 141 del 5 dicembre 2019.

Infatti, costituisce illecito disciplinare l'informazione, diffusa anche attraverso siti internet, fondata sull'offerta di prestazioni professionali gratuite ovvero a prezzi simbolici o comunque contenuti bassamente commerciali, in quanto volta a suggestionare il cliente sul piano emozionale, con un messaggio di natura meramente commerciale ed esclusivamente caratterizzato da evidenti sottolineature del dato economico (cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 148 del 6 dicembre 2019).

Analogamente va ribadito che *"Costituisce violazione dei principi di decoro, probità, dignità e correttezza, nonché delle norme sulla riservatezza e sull'accaparramento della clientela, il comportamento dell'avvocato che rilasci interviste e partecipi a programmi televisivi all'uopo ingaggiando attori affinché interpretino la parte di clienti difesi con successo in vicende di grande clamore mediatico (nella specie, il naufragio della nave "Costa Concordia"), ovvero camuffando la propria identità personale, anche attraverso l'uso di parrucche o altro, per fingere così di essere il cliente a sua volta difeso con successo da altro avvocato compiacente (nella specie, il coniuge), per di più finendo smascherato da una popolare trasmissione televisiva (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi quattro)"*, così Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 141 del 5 dicembre 2019.

Con riferimento agli addebiti di cui al capo B), è infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, peraltro già formulata dinanzi all'organo disciplinare di *prime cure*. In argomento è sufficiente ricordare che la giurisprudenza domestica e di legittimità ritengono pacificamente la natura permanente dell'illecito in questione. Si veda, *ex multis*, Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 10085 del 14 aprile 2023, secondo la quale *"L'avvocato ha l'obbligo, sanzionato dagli artt. 16 e 29 codice deontologico (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l'eventuale ritardo nell'adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico. In particolare, la violazione di tale obbligo*

costituisce illecito permanente, sicché la decorrenza del termine prescrizione ha inizio dalla data della cessazione della condotta omissiva”.

Ed in senso conforme, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 262 del 30 dicembre 2022. Nel merito, non può essere condiviso l'assunto relativo alla non imputabilità all'incolpato della condotta in ragione del tempo trascorso, che renderebbe impossibile reperire le fatture emesse, che erano conservate presso il proprio commercialista. Tale argomento non è idoneo a sostenere la doglianza, in quanto è responsabilità dell'avvocato tenere in modo diligente la contabilità delle proprie attività, indipendentemente dal trascorrere del tempo, come evidenziato più sopra con riferimento ai motivi di ricorso dell'Avv. [RICORRENTE].

Prive di pregio, con riferimento agli addebiti di cui al capo C), sono le argomentazioni di merito in punto di fatto evidenziate dal ricorrente.

Sia relativamente carattere eccessivo del compenso richiesto che riguardo alla mancata restituzione dei documenti il Primo Giudice ha ampiamente vagliato le doglianze difensive, sottolineandone in modo diffuso l'infondatezza, con motivazione che deve andare esente da qualsivoglia rilievo.

Del pari, riguardo alle condotte di cui al capo D), l'avvocato [RICORRENTE2] spiega difese in tutto e per tutto sovrapponibili a quelle contenute nel ricorso dell'avvocato [RICORRENTE], la cui non accoglibilità è stata ampiamente esplicitata nella parte motiva concernente detto ricorso.

Con riferimento alle condotte di cui al capo E) si deve osservare che la decisione impugnata, in particolare alle pagine 9 e 10, dà conto in modo diffuso di reiterate richieste, volte ad ottenere la restituzione dei documenti, inoltrate tanto dagli ex clienti quanto dal loro nuovo difensore, quantomeno fino al 28 giugno del 2018.

Ne discende, conseguentemente, l'infondatezza di qualsivoglia censura alla pronuncia ricorso, che deve essere pienamente confermata anche circa tale approdo decisorio.

Osserva il Collegio come possa invece trovare accoglimento parziale l'ultimo motivo di ricorso afferente alla modulazione in misura *leviore* della sanzione inflitta.

In vero, le argomentazioni difensive colgono in parte nel segno.

Va in ogni caso ribadito, con riguardo alla sanzione da irrogarsi in caso di pluralità di illeciti, che la sanzione nel procedimento disciplinare rappresenta il frutto di un giudizio complessivo sulla condotta dell'incolpato, cui va irrogata una pena unica che non è conseguenza di una somma delle sanzioni relative alle singole violazioni (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 32 del 29 aprile 2022).

Infatti, gli istituti del cumulo giuridico e materiale, propri del diritto penale, che prevedono ben precisi canoni di applicazione sanzionatoria, sono del tutto estranei all'ambito normativo del procedimento disciplinare, tanto da escludersi ogni possibilità di applicazione analogica.

D'altronde, in ossequio al principio enunciato dall'art. 21 cdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l'oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l'unica nell'ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato (Consiglio Nazionale Forense , sentenza n. 34 del 26 febbraio 2021).

Peraltro, si tratta di un approccio ormai consolidato nella giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense, da tempo confermato dalla Suprema Corte a SS.UU., laddove si osserva che in ossequio al principio enunciato dall'art. 21 n.cdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l'oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l'unica nell'ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato, tenendo conto: della gravità del fatto, del grado della colpa, della eventuale sussistenza del dolo e della sua intensità, del comportamento dell'incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, oggettive e soggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione (comma 3), del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell'immagine della professione forense, della vita professionale dell'incolpato, dei suoi precedenti disciplinari (comma 4) (cfr., *ex multis*, Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 17534 del 4 luglio 2018).

Ciò posto, osserva il Collegio come nell'assumere una decisione in ordine alla sanzione proporzionata al caso in esame, debba opportunamente soppesarsi l'incensuratezza disciplinare del ricorrente, mai attinto né prima, né dopo alla presente vicenda processuale, da ulteriori procedimenti o rilievi di natura deontologica.

D'altro canto, è innegabile che l'assenza di precedenti disciplinari possa mitigare la sanzione deontologica da irrogarsi in concreto (cfr. Consiglio Nazionale Forense , sentenza n. 133 del 5 luglio 2023).

Inoltre, la risalenza nel tempo delle condotte, la variazione della sede sociale e le dimissioni dell'incolpato dalla carica di presidente dell'associazione, l'essersi adeguato al parere di congruità espresso dal COA Milano, la dichiarata volontà di ravvedimento per la regolarizzazione della sua posizione tributaria, appaiono essere elementi ed indici qualificanti una seria resipiscenza ed un riallineamento alla correttezza della condotta da parte dell'incolpato che, ad avviso del Collegio, consentono di ridurre la sanzione inflitta in

quella aggravata, ma maggiormente contenuta, della sospensione dall'esercizio della professione forense per la durata di mesi quattro.

P. Q. M.

visti gli artt. 50 e 54 e segg. del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, l'art. 59 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 e l'art. 33, comma 3 del Reg. CNF 21 febbraio 2014, n. 2,

Il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso proposto dall'avv. [RICORRENTE]; in parziale riforma dell'impugnata decisione, riduce la sanzione inflitta all'avv. [RICORRENTE2] in quella della sospensione dall'esercizio della professione forense per la durata di mesi quattro.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 gennaio 2024.

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Paolo Feliziani

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 27 maggio 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà